

(GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13)

► M1	Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione del 22 novembre 1977	L 299	9	23.11.1977
► M2	Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione del 13 settembre	L 247	12	14.9.1985
► M3	Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione del 5 maggio 1986	L 117	12	6.5.1986

► A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
-------------	-------------------------------	-------	----	------------

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/72 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1972
relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore
del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che le condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 per il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione di associazioni riconosciute di produttori di luppolo comportano l'applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un'attività economica sufficiente; che è necessario precisare tali condizioni;

considerando che, per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento;

considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno della lista dalle associazioni e delle unioni di associazioni riconosciute che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1

Articolo 1

1. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1696/71 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:

a) in materia di produzione:

- aa) disposizioni circa l'impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni,
- bb) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali,
- cc) disposizioni in merito alla raccolta, all'essiccazione e se del caso, al condizionamento;

b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell'offerta:

- aa) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall'associazione,
- bb) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite,
- cc) disposizioni circa le condizioni di utilizzazione dell'importo dell'aiuto alla produzione, concesso all'associazione in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71, per azioni di stabilizzazione del mercato

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

▼M1

►M3 nonché per azioni di adeguamento alle esigenze del mercato e di miglioramento della produzione ◄.

2. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un'associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.

▼B*Articolo 2*

1. ►A1 Per ottenere il riconoscimento l'associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori; per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30. ◄

2. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un'associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

Articolo 3

Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:

- a) lo statuto,
- b) l'indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'associazione,
- c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento,
- d) la prova che le disposizioni di cui all'articolo 2 sono rispettate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erranee; se l'associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

▼M2

3. Gli stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute e sulla loro gestione dell'aiuto.

Qualora risulti che la loro gestione non è compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/71 e segnatamente con la finalità delle misure di cui alla lettera e), secondo trattino del suddetto paragrafo, gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per recuperare gli importi in questione presso le associazioni riconosciute di produttori.

▼B*Articolo 5*

1. Al fine del riconoscimento un'unione di associazioni riconosciute di produttori deve comprendere almeno 500 ha di superfici registrate.

2. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, si applicano alle unioni di associazioni.

Articolo 6

1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un'associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente,

▼B

indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

2. All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle associazioni riconosciute e delle relative unioni riconosciute nell'anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.